

***REGOLAMENTO RECANTE LA DISCIPLINA PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE A NORMA DELL'ART. 7, COMMA 6, DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 MARZO 2001 N. 165 E SS.MM.II***

**Art. 1 - Finalità ed ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le modalità da adottare per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, nonché il relativo regime di pubblicità, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni.

Rientrano in tale disciplina tutti gli incarichi conferiti a persone fisiche con riferimento alle ipotesi individuate dagli articoli 2222 e 2230 del codice civile.

**Art. 2 – Presupposti e condizioni generali**

1. La ASL di Sanluri si avvale di collaboratori esterni, mediante instaurazioni di incarichi libero professionali o collaborazioni coordinate e continuative, sia in ambito sanitario che tecnico-amministrativo, per attività che richiedono una particolare qualificazione e/o esperienza professionale, documentata da specifico curriculum formativo e professionale.
2. Tale esigenza sorge allorchè, a fronte di carenza di personale in servizio, si debba dare attuazione a progetti appositamente finanziati con risorse specifiche (regionali, ministeriali e altri soggetti pubblici e privati).
3. Il ricorso a collaboratori esterni può rendersi necessario per far fronte a particolari situazioni d'urgenza o a gravi carenze di organico, limitatamente al tempo necessario ad espletare le ordinarie procedure di acquisizione del personale.
4. L'attività dei suddetti collaboratori viene svolta autonomamente, senza alcun vincolo di subordinazione, fermo restando l'obbligo di coordinare la propria attività con le esigenze aziendali, secondo le direttive impartite dal responsabile dell'Unità Operativa interessata o del progetto.

**Art. 3- Individuazione del fabbisogno**

1. La Direzione Aziendale ricevuta la richiesta della struttura interessata, di avvalersi di collaboratori esterni che descrive in particolare le attività che dovranno svolgere, i requisiti

culturali e professionali necessari e la durata dell'incarico, verifica, anche per il tramite del Servizio Risorse Umane, la sua congruenza con il fabbisogno aziendale, con le funzioni istituzionali, i piani ed i programmi sulla attività amministrativa adottati nonché la temporaneità della necessità e autorizza il Servizio Affari Generali e legali ad attivare la procedura di cui ai commi seguenti.

2. Verificata, anche attraverso le Direzioni di Dipartimento, l'impossibilità di corrispondere a tale esigenza con il personale in servizio presso l'Azienda tenendo conto delle competenze necessarie, la Direzione Aziendale decide il ricorso ad una collaborazione esterna, come definita al comma 1, dell'articolo 1 del presente regolamento, da affidare ad esperti di particolare e comprovata specializzazione universitaria.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo e dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. In relazione agli elementi individuati come indicato nel precedente comma, la Direzione Aziendale, anche attraverso il Servizio Affari Generali, verifica la rispondenza della tipologia di professionalità richiesta, tenuto conto dei requisiti di elevata professionalità stabiliti dalla legge, e determina durata, luogo, oggetto e compenso per la collaborazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e del compenso attribuito a professionalità analoghe.

La Direzione Amministrativa verifica, inoltre, la compatibilità della spesa prevista con i limiti di spesa vigenti.

#### **Art. 4 - Individuazione delle professionalità**

Il Servizio Affari generali e Legali predispose un apposito avviso nel quale sono evidenziati i seguenti elementi:

a) definizione circostanziata dell'oggetto dell'incarico, il quale deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Azienda, ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità aziendale eventualmente con il riferimento espresso ai piani e programmi relativi all'attività amministrativa aziendale;

b) gli specifici requisiti culturali professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione;

145  
23 MAR. 2011

- c) durata dell'incarico;
- d) luogo dell'incarico e modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione);
- e) compenso per la prestazione e tutte le informazioni correlate quali la tipologia e la periodicità del pagamento, il trattamenti fiscale e previdenziale da applicare, eventuali sospensioni della prestazione;
- f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel medesimo avviso è individuato un termine per la presentazione dei *curricula* e delle relative offerte ed un termine entro il quale sarà resa nota la conclusione della procedura, nonché i criteri attraverso i quali avviene la comparazione.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della U.E.;
- b) godere dei diritti civili e politici;
- c) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- d) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
- e) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta ovvero degli altri requisiti richiesti dalla legge.

#### **Articolo 5 - Procedura comparativa**

1. La Direzione Aziendale procede alla valutazione dei *curricula* presentati, anche attraverso commissioni appositamente costituite delle quali facciano parte rappresentanti dei servizi che utilizzeranno la collaborazione.
2. Ad ogni singolo *curriculum* viene attribuito un punteggio che valuti i seguenti elementi:
  - a) qualificazione professionale;
  - b) esperienze già maturate nel settore di attività di riferimento e grado di conoscenza delle normative di settore;
  - c) ulteriori elementi legati alla specificità dell'amministrazione.
3. Per le collaborazioni riguardanti attività e progetti di durata superiore ai tre mesi il bando potrà prevedere colloqui, esami, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto e alle finalità della collaborazione.

*Alti*

23 MAR. 2011

4. Per esigenze di flessibilità e celerità della Azienda riguardanti incarichi di assistenza legale e tecnica l'amministrazione predisporrà annualmente, sulla base di appositi avvisi, elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

#### **Articolo 6- Esclusioni**

1. Non soggiacciono all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2001 i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione.
2. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le sole prestazioni meramente occasionali che si esauriscono in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria che non è riconducibile a fasi di piani o programmi del committente e che si svolga in maniera del tutto autonoma, anche rientranti nelle fattispecie indicate al comma 6 dell'art. 53 del decreto legislativo n. 165 del 2001.
3. Sono altresì esclusi dalle procedure di comparazione i contratti per l'attuazione di progetti finalizzati che usufruiscono di fondi appositamente stanziati previsti dall'art. 15 *octies* del decreto legislativo n. 502 del 1992, per l'attuazione di progetti non sostitutivi della attività ordinaria. In tal caso l'Azienda può, nei limiti delle risorse di cui all'articolo 1, comma 34 bis della legge 23 dicembre 1996 n. 662 a tal fine disponibili, assumere con contratti di diritto privato a tempo determinato soggetti in possesso di diploma di laurea ovvero di diploma universitario, di diploma di scuola secondaria di secondo grado o di titolo di abilitazione professionale nonché di abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista. Fatta salva la possibilità per l'Azienda di ricorrere a procedure comparative, la scelta dei professionisti può essere fatta entro una rosa di nomi individuati, secondo criteri di natura tecnica e professione, dal responsabile del progetto.

#### **Articolo 7- Durata del contratto e determinazione del compenso**

1. L'Azienda può prorogare la durata del contratto ove ravvisi un motivato interesse e solo al fine di completare ed implementare i progetti, nonché per ritardi non imputabili al collaboratore.
2. La Direzione Generale provvede alla determinazione del compenso che deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, dell'eventuale utilizzazione da parte del collaboratore di mezzi e strumenti propri, anche con riferimento ai

valori di mercato. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'amministrazione.

3. Il compenso può venire corrisposto mensilmente o al termine della collaborazione salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

#### **Articolo 8- Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico**

1. Il dirigente competente verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, particolarmente quando la realizzazione dello stesso sia correlata a fasi di sviluppo, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi affidati.

2. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore esterno risultino non conformi a quanto richiesto sulla base del disciplinare di incarico ovvero siano del tutto insoddisfacenti, il dirigente può richiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero può proporre a risoluzione del contratto per inadempienza.

3. Qualora i risultati siano soltanto parzialmente soddisfacenti, il dirigente può chiedere al soggetto incaricato di integrare i risultati entro un termine stabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, sulla base della esatta quantificazione delle attività prestate, può provvedere alla liquidazione parziale del compenso originariamente stabilito.

4. Il dirigente competente verifica l'assenza di oneri ulteriori, previdenziali, assicurativi e la richiesta di rimborsi spese diversi da quelli, eventualmente, già previsti e autorizzati.

#### **Articolo 9- Pubblicità ed efficacia**

1. Dell'avviso di cui all'art. 3 si dà adeguata pubblicità tramite il sito aziendale e/o attraverso altri mezzi di comunicazione.

2. Dell'esito della procedura comparativa deve essere data la medesima pubblicità indicata al comma precedente.

3. L'efficacia dei contratti di collaborazione è subordinata agli obblighi di pubblicità previsti dalla legge.

ALLEGATO \_\_\_\_\_ ALLA DEL. N° 145 del 28 MAR. 2011